

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 20 aprile 1993, n. 4642.

Il termine di dieci giorni (dalla data in cui si è concretizzata la situazione di ineleggibilità o di incompatibilità), concesso dalla legge per la rimozione di tale situazione da parte dell'eletto, non sancisce un'automatica sanzione di decadenza nel caso di inosservanza. La rimozione di tale situazione, anche se intervenuta successivamente al decimo giorno (di cui all'articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 154) preclude comunque l'avvio sia del procedimento previsto dall'articolo 7 della legge 154/1981, sia dell'azione popolare di cui all'articolo 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Omissis.

La legge non prevede che le cause di ineleggibilità preesistenti alla elezione possano essere rimosse dall'interessato: e ciò, evidentemente, perché l'inquinamento dell'elezione, che il legislatore intendeva evitare, si è ormai realizzato e quindi non potrebbe più essere eliminato con la cessazione, successiva all'elezione, delle funzioni ostative dell'eleggibilità.

Peraltro l'art. 6 contempla, oltre alle cause (preesistenti o sopravvenute) di incompatibilità, le (sole) cause di ineleggibilità "sopravvenute" alle elezioni, poiché menziona la "perdita" delle condizioni di eleggibilità, e cioè un fatto successivo ad una preesistente situazione di capacità di elettorato passivo, e si riferisce alla rimozione delle cause di ineleggibilità "sopravvenute" alle elezioni. La norma, quindi, in quanto sanziona con la decadenza tutte le cause da essa contemplate, equipara alle cause di incompatibilità le cause di ineleggibilità "sopravvenute" alle elezioni.

Ciò premesso deve ritenersi che l'ultimo comma (più sopra riportato) dell'art. 6 non prevede un'automatica sanzione di decadenza, ma concede al candidato uno "spatium deliberandi". E ciò per le seguenti considerazioni:

- 1) la norma contempla solo la cessazione dalle "funzioni", e poiché l'esercizio di queste non esaurisce le cause di incompatibilità (previste dall'art. 3) il termine di dieci giorni non si applicherebbe per le cause di incompatibilità che non consistono nell'esercizio di quelle funzioni: e ciò creerebbe, senza ragionevole giustificazione, disparità di trattamento tra i candidati versanti in situazione di incompatibilità, perché solo quelli per i quali l'incompatibilità consiste nell'esercizio di dette funzioni sarebbero obbligati a rimuovere entro dieci giorni la causa della stessa;
- 2) la norma, intesa quale previsione di automatica decadenza, importerebbe che il candidato il quale abbia rimosso la causa di incompatibilità anteriormente alla delibera di convalida, ma purtuttavia successivamente al decorso dei dieci giorni, dovrebbe essere dichiarato decaduto. Ma ciò renderebbe la norma incostituzionale perché con la sentenza n. 46 del 1969 la Corte Costituzionale ha affermato che le cause di ineleggibilità (espressione onnicomprensiva), derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione e devono comunque "rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate": e certamente contrasterebbe con tale principio la previsione di decadenza dalla carica per mancata rimozione della causa di incompatibilità in un termine anteriore al verificarsi effettivo della situazione che determinerebbe quel conflitto di interessi che il legislatore ha inteso evitare;
- 3) la norma, intesa quale previsione di automatica decadenza, sarebbe in insanabile contrasto con il successivo art. 7, il quale, per la stessa causa, dispone l'adozione di uno speciale procedimento amministrativo la cui disciplina esclude l'applicazione della norma stessa.

Nè potrebbe ipotizzarsi insussistenza di contrasto tra l'art. 6 e l'art. 7 in base al rilievo che il secondo costituirebbe eccezione rispetto al primo.

Il rilievo, difatti, sarebbe corretto solamente se l'art. 7 avesse, sotto qualsiasi profilo, un ambito di applicazione più limitato rispetto all'art. 6: ma ciò deve escludersi perché entrambi disciplinano le stesse cause di incompatibilità.

Che l'art. 6 non sancisca un'automatica decadenza della carica, ma appresti al candidato uno "spatium deliberandi", trova poi conferma nel rilievo che l'art. 7 dispone che, dopo l'accertamento definitivo della ricorrenza della causa di incompatibilità, il Consiglio ponga al candidato, per la rimozione di detta causa, un termine di durata eguale a quella del termine che, allo stesso scopo, pone l'art. 6.

Ora poiché la formulazione dell'art. 7 – "...invita il consigliere a rimuoverle o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare" evidenzia che il termine è posto nell'interesse del candidato, al quale si concede un lasso di tempo per decidere se rinunciare o no alla funzione incompatibile con la carica da assumere, deve ritenersi che nel medesimo interesse del candidato sia posto il termine fissato dall'art. 6, stante la rilevata identità dello scopo che i due termini perseguono.

Il principio enucleabile dalle considerazioni finora svolte è il seguente:

"Il termine di dieci giorni (dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità) per la cessazione (da parte del candidato eletto) dalle funzioni (incompatibili con la carica da assumere), previsto dall'art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sancisce un'automatica sanzione di decadenza nel caso di inosservanza dell'adempimento da parte del candidato, ma concede a questo stesso uno "spatium deliberandi".

Consegue che la rimozione della causa di incompatibilità, pur se avvenuta successivamente al decorso del termine previsto dall'art. 6, preclude l'instaurazione del procedimento previsto dall'art. 7 per la dichiarazione di decadenza dalla carica".

Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine all'azione popolare prevista dall'art. 9-bis del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la quale, essendo alternativa rispetto all'azione degli organi amministrativi, non può che fondarsi sugli stessi presupposti, e pertanto è condizionata alla persistenza, nel momento in cui essa viene esercitata, della causa di incompatibilità (in tal senso: Cass., n. 1939 del 24 marzo 1984).

Omissis.